

PENSIONI DI FONTE ESTERA E FISCO

(IN QUALI CASI LA PENSIONE STRANIERA DEVE ESSERE DICHIARATA IN ITALIA)

Diversa tipologia delle pensioni estere: sono pensioni estere quelle corrisposte da un Ente pubblico o privato di uno Stato estero ad un cittadino residente in Italia a seguito di lavoro prestato in quello Stato.

Con alcuni Paesi sono in vigore Convenzioni contro le doppie imposizioni sul reddito secondo le quali è prevista una diversa tassazione per le pensioni estere a seconda che si tratti di pensioni pubbliche o private.

PENSIONI PUBBLICHE: sono pubbliche le pensioni pagate da uno stato o da una suddivisione politica o amministrativa ovvero da un ente locale. Sono generalmente tassate nello Stato da cui provengono.

PENSIONI PRIVATE: sono private quelle erogate da Enti, istituti ed organismi previdenziali dei Paesi esteri a ciò preposti. In linea generale tali pensioni sono assoggettate ad imposizione nel Paese di residenza del beneficiario.

PRINCIPALI CONVENZIONI INTERNAZIONALI: si riporta di seguito l'elenco delle principali convenzioni ratificate dall'Italia:

Argentina	Canada	Irlanda	Spagna
Australia	Danimarca	Lussemburgo	Stati Uniti
Austria	Francia	Norvegia	Svezia
Belgio	Germania	Paesi Bassi	Svizzera
Brasile	Grecia	Regno Unito	Venezuela

DIVERSE MODALITA' DI TASSAZIONE: In linea generale le pensioni di fonte estera vanno dichiarate in Italia a condizione che siano prodotte:

- a) in un Paese estero con il quale non esiste convenzione contro le doppie imposizioni;
- b) in un Paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale le pensioni devono essere assoggettate a tassazione sia in Italia che nello Stato estero;
- c) in un Paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati ad imposizione esclusivamente in Italia.

In base a quanto disposto dall'articolo 15 del DPR 917/1986 nei casi a) e b), il contribuente avrà diritto al credito per le imposte pagate all'estero a titolo definitivo.

Le Convenzioni bilaterali stabilite con i Paesi esteri contro le doppie imposizioni sul reddito prevedono una diversa disciplina a seconda che la pensione sia corrisposta dallo Stato (o da un Ente pubblico) oppure da organismi privati.

Più in dettaglio, in base alle Convenzioni stipulate, le pensioni in questione sono così assoggettate ad imposizione:

STATO ESTERO CHE EROGA LA PENSIONE	STATO DI TASSAZIONE DELLE PENSIONI PRIVATE	STATO DI TASSAZIONE DELLE PENSIONI PUBBLICHE
Argentina Gran Bretagna Spagna Stati Uniti Venezuela	In Italia	In Italia se il pensionato ha la nazionalità Italiana.
Australia	In Italia	In Italia
Belgio Francia Germania	In Italia	1. in Italia, se il pensionato ha solo la nazionalità italiana 2. Nello Stato che eroga la pensione, se il pensionato ha doppia nazionalità.
Canada	1. In Italia se la pensione annua (privata o pubblica) non è superiore all'importo più elevato fra 10 mila dollari canadesi e 12 milioni di lire. 2. Sia in Italia che in Canada, se la pensione annua (privata o pubblica) è superiore all'importo più elevato fra 10 mila dollari canadesi e 12 milioni di lire, con credito d'imposta per l'imposta pagata in Canada.	
Svizzera	In Italia	1. In Svizzera se il pensionato ha la nazionalità elvetica 2. Sia in Svizzera che in Italia (con il riconoscimento del credito d'imposta) se il pensionato non ha la nazionalità elvetica.

N.B.: La rendita A.V.S. (corrisposta da parte dell'assicurazione svizzera per vecchiaia e per i superstiti) non deve essere dichiarata in Italia, perché soggetta ad una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.

